

COMUNE DI RAGALNA
PROV. DI CATANIA
C.F. 02183980875
Via Paternò, 32 – 95030 Ragalna (CT)

**Regolamento comunale sulla nomina e sul funzionamento
dell'Organismo Indipendente di Valutazione della
Performance
(OIV)**

approvato con deliberazione della Giunta Municipale

n. 118 del 22 dicembre 2011

Indice

Art. 1 – Istituzione
Art. 2 – Compiti
Art. 3 – Composizione e nomina
Art. 4 – Requisiti
Art. 5 - Incompatibilità
Art. 6 – Compenso
Art. 7 – Attività e collocazione organizzativa
Art. 8 – Disposizione finale
Art. 9 – Entrata in vigore

Articolo 1 - Istituzione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e gestionali dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance di seguito indicato con la sigla O.I.V., istituito ai sensi dell'art.14 del D. Lgs.vo 27 ottobre 2009, n.150 e ss.mm.ed ii.
2. Le funzioni dell'OIV sono finalizzate al monitoraggio ed alla verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, della realizzazione degli obiettivi, della corretta gestione delle risorse dell'ente, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Articolo 2 - Compiti

1. L'attività dell'O.I.V. si esplica nei seguenti compiti:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit);
 - c) valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - e) propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice (Capi Area) e l'attribuzione ad essi dell'indennità di risultato;
 - f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'art.7 del d.lgs. del 27 ottobre 2009, n.150;
 - g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

Articolo 3 – Composizione e nomina

1. L'O.I.V. è un organo monocratico, nominato dal Sindaco, sulla base dei requisiti tecnici e delle caratteristiche illustrate al successivo articolo 4 del presente regolamento. L'OIV può essere nominato in forma associata con altri Enti locali, nel rispetto delle tipologie di accordo e di cooperazione previste dalle vigenti disposizioni. In tale ipotesi le spese di funzionamento dell'OIV graveranno sui Comuni aderenti in proporzione al numero degli abitanti alla data dell'ultimo censimento.

1. Il componente l'OIV è nominato con provvedimento del Sindaco per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data di avvenuta notifica del provvedimento stesso. L'incarico del componente può essere rinnovato una sola volta.
2. Il Sindaco effettua la sua scelta sulla base della valutazione del Curriculum Vitae che gli interessati, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 5, avranno cura di trasmettere all'Ufficio Segreteria, entro il termine previsto in apposito avviso pubblicato sul sito web del Comune, e sulla base di un successivo colloquio motivazionale. Il Sindaco può procedere alla revoca anticipata della nomina purchè adeguatamente motivata.
3. Il componente l'OIV può rassegnare le dimissioni dall'incarico, garantendo comunque un preavviso di almeno trenta giorni, fatto salvo il riconoscimento economico delle prestazioni per il periodo in cui l'incarico è stato espletato.
4. Per garantire la massima trasparenza relativamente al procedimento di nomina del componente dell'OIV, viene pubblicato sul sito istituzionale il presente Regolamento, l'avviso di cui al precedente comma e si rende noto l'incarico assegnato, con il curriculum del soggetto scelto.

Art.4 – Requisiti

1. Il componente l'OIV deve possedere elevata professionalità ed esperienza maturata nei campi del management, della pianificazione e controllo di gestione e della misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche. E' auspicabile una sufficiente conoscenza della lingua inglese nonché conoscenze informatiche.

2. Il componente l'OIV deve essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale, in via preferenziale in ingegneria o in economia, conseguita nel previgente ordinamento degli studi, e con titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette nonché ai settori dell'organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. In alternativa al titolo di studio post universitario, i componenti devono essere in possesso di un'esperienza di almeno cinque anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero in possesso di un'esperienza giuridico - organizzativa, di almeno cinque anni, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza.

I requisiti di cui sopra devono essere comprovati da apposito curriculum che deve essere pubblicato sul sito web dell'Ente, come specificato nel precedente articolo 3, e comunicato alla CIVIT.

Art.5 - Incompatibilità

1. Il componente dell'OIV non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Inoltre, non può essere nominato colui che abbia superato la soglia dell'età della

pensione, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori e dei dipendenti comunali entro il 4° grado e coloro che sono legati all'Ente da un rapporto continuativo retribuito di prestazione d'opera nonché amministratori e revisori dei conti dello stesso Ente. Infine il componente non può appartenere contemporaneamente a più Organismi di valutazione.

2. Gli atti del procedimento di nomina del componente l'OIV sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

Art.6 – Compenso

1. Al componente l'OIV è dovuto un compenso, determinato all'atto della nomina, in misura non superiore a quello base previsto dalla normativa in materia per i componenti del collegio di revisione economica finanziaria dell'Ente, nonché il rimborso delle spese di accesso documentate nel limite massimo previsto nello stesso atto di nomina.

Art.7 – Attività e collocazione organizzativa

1. L'OIV esercita, in piena autonomia, le funzioni e le competenze indicate nell'art.14 del D. Lgs. N.150/2009, sulla base della documentazione fornita dai responsabili di posizione organizzativa, secondo il sistema di valutazione ed organizzativo adottato dall'Ente e, nelle sue funzioni, risponde esclusivamente al Sindaco.

2. L'OIV ha accesso a tutti i documenti amministrativi e può richiedere ai responsabili di posizione organizzativa oralmente o per iscritto qualsiasi atto o notizia detenuti dall'Amministrazione Comunale necessari all'espletamento delle funzioni assegnate.

3. L'OIV svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione e si potrà avvalere del personale e delle strutture messe a disposizione dell'Ente.

4. Il numero delle sessioni dell'OIV è di almeno tre volte l'anno. Ulteriori sessioni, in caso di necessità, possono essere concordate con il Sindaco per esprimere pareri in materia di diritto del lavoro, di controllo di gestione, di procedure o sistemi di controllo, di contraddittori richiesti dal personale dipendente, di controversie.

5. Il componente l'OIV riferisce, con cadenza almeno semestrale, al Sindaco, sull'andamento della gestione, sull'attivazione del sistema di valutazione e sull'applicazione delle norme contrattuali, evidenziando le cause dell'eventuale mancato totale o parziale raggiungimento degli obiettivi e sulla corretta gestione, proponendo, altresì, possibili soluzioni anche a carattere organizzativo, nonché modifiche ed aggiornamenti al processo di controllo di gestione e al sistema di valutazione.

6. L'OIV presenta al Sindaco, entro il mese di gennaio, i risultati finali del controllo e le valutazioni a consuntivo operati per la successiva applicazione del sistema premiale riferito a tutto il personale dell'Ente o, in caso di apprezzamento negativo motivato, delle misure sanzionatorie previste dalle disposizioni di legge e negoziali collettive nel tempo in vigore.

7. Le sedute dell'OIV non sono pubbliche e devono essere verbalizzate; i verbali sono inviati, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario, fatti salvi gli aspetti legati all'attuazione del D. Lgs.196/2003 e ss.mm.e ii. in materia di riservatezza dei dati personali.

Art.8 – Disposizione finale

Per quanto non espressamente indicato nella presente disciplina si applicano le normative vigenti in materia.

Art.9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dal primo giorno successivo a quello in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione da parte della Giunta Municipale.
